

“Accordo ai sensi dell’art. 15 della legge n. 241 del 1990 per lo svolgimento di attività di interesse comune per la conservazione dei documenti informatici ”

TRA

1 – La Provincia autonoma di Bolzano (di seguito denominata Ente Capofila), con sede in Bolzano, Piazza Silvius Magnago 1, codice fiscale n. 00390090215, nella persona di Arno Kompatscher, nato a Fiè allo Sciliar (BZ) il 19/03/1971, il quale interviene in nome e per conto della stessa nella sua qualità di Presidente della Provincia, in virtù di quanto disposto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1202 di data 20/10/2015 con la quale si è altresì approvato il presente Accordo di collaborazione;

E

2 – L'Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna (di seguito denominato più brevemente “IBACN”), in persona del Direttore, Ing. Alessandro Zucchini, domiciliato per la sua carica in Bologna, Via Galliera n. 21, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera del Consiglio Direttivo prog. n. 52 del 25.11.2014, esecutiva ai sensi di legge;

PREMESSO CHE

- l’articolo 2 del D.Lgs 82/2005, recante il *“Codice dell’amministrazione digitale”* (da qui in avanti *“CAD”*) stabilisce che *“Lo Stato, le Regioni e le autonomie locali assicurano la disponibilità, la gestione, l’accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell’informazione in modalità digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con le modalità più appropriate le tecnologie dell’informazione e della comunicazione”*;
- l’art. 43 comma 3 del D.lgs. 82/2005 stabilisce, con riferimento alla conservazione dei documenti digitali, che *“I documenti informatici, di cui è prescritta la conservazione per legge o regolamento, (...) sono conservati in modo permanente con modalità digitali, nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 71”*;
- considerata la progressiva digitalizzazione dell’attività amministrativa, emerge il prioritario interesse delle pubbliche amministrazioni di dotarsi di sistemi sicuri e giuridicamente validi per la conservazione dei documenti digitali nonché di strumenti

che forniscano adeguato supporto tecnico archivistico per la gestione dei documenti informatici;

- in tale contesto, l'articolo 14 del CAD è improntato a logiche di collaborazione e cooperazione attiva tra le Amministrazioni dello Stato e lo Stato medesimo, attuabili con la promozione di intese ed accordi, oltre che con l'adozione di indirizzi in sede di Conferenza unificata, al fine di promuovere azioni tese principalmente a realizzare un processo di digitalizzazione dell'azione amministrativa a garanzia di un migliore servizio al cittadino e alle imprese; ad attuare il trasferimento delle soluzioni tecniche ed organizzative; a prevenire il divario tecnologico tra amministrazioni di diversa dimensione e collocazione territoriale;
- sul punto, la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm. recante le *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* stabilisce espressamente all'art. 15 che: *“Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”*;
- la legge della Provincia Autonoma di Bolzano 8 novembre 1982, n. 33 intende promuovere l'applicazione delle tecnologie informatiche più avanzate nell'Amministrazione provinciale e negli altri enti pubblici ed istituzioni del territorio provinciale, provvedere al loro sviluppo e alla messa a disposizione, nonché garantire lo scambio di informazioni e dati sia all'interno dell'organizzazione provinciale sia con le altre Amministrazioni pubbliche, promuovere lo sviluppo di procedure efficienti ed automatizzate all'interno dell'organizzazione provinciale e garantire la formazione e l'aggiornamento del personale dell'Amministrazione provinciale per la miglior utilizzazione delle tecnologie informatiche;
- il decreto del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano n. 17/2015 *“Regolamento sulle procedure di protocollo e l'Amministrazione provinciale digitale”* stabilisce all'art. 33 comma 2 che *“i documenti informatici sono soggetti ad un processo di conservazione documentale a lungo termine, al fine di garantirne l'integrità e la leggibilità e, se corredati di firma digitale o firma elettronica qualificata, la validità della firma nel tempo”*;
- al fine di conseguire le suddette finalità, con atto amministrativo del 12 giugno 1992 è stata costituita la società Informatica Alto Adige SpA, con ruolo di strumento

tecnico operativo della Provincia ai sensi dell'art. 2 della L.P. 33/1982; la società è gestita come ente strumentale dell'Amministrazione provinciale (società in-house);

- le funzioni essenziali della società Informatica Alto Adige SpA sono: l'elaborazione di proposte per l'evoluzione dei sistemi IT dell'Amministrazione, sia per la creazione e l'evoluzione di una pubblica amministrazione moderna e delle sue soluzioni IT, sia per aumentare l'efficienza dell'esercizio quotidiano; la definizione e la pianificazione dei progetti tecnici di implementazione richiesti dagli azionisti in base ai requisiti di business da essi descritti; lo sviluppo di tali soluzioni IT o la loro messa a disposizione tramite l'acquisto sul mercato IT, in particolare se il mercato offre soluzioni economicamente più vantaggiose e/o soluzioni già mature od adeguate;
- la legge regionale dell'Emilia-Romagna n. 11/2004 e ss.mm. (recante lo *"Sviluppo regionale della società dell'informazione"*) stabilisce all'art. 2, comma 4bis, che: *"La Regione, anche in collaborazione con le altre pubbliche amministrazioni interessate, favorisce altresì lo sviluppo integrato della conservazione digitale dei documenti informatici e, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità, svolge le funzioni di archiviazione e conservazione digitale dei documenti informatici secondo quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, lettera f bis) della legge regionale 10 aprile 1995, n. 29 (Riordinamento dell'Istituto dei beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna)"*;
- ai sensi della legge regionale dell'Emilia-Romagna n. 29/1995, così come modificata per ultimo dalla legge regionale n. 17/2013, l'IBACN (*"Istituto per i beni artistici, culturali e naturali"*) svolge la funzione di *"archiviazione e conservazione digitale dei documenti informatici anche a rilevanza fiscale, con le modalità previste dalle disposizioni vigenti, prodotti o ricevuti dalla Regione e dagli altri soggetti di cui all'articolo 19, comma 5, lettera a) della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 nonché, mediante apposita convenzione, dei documenti informatici prodotti o ricevuti dai soggetti di cui all'articolo 19, comma 5, lettera b) della medesima legge e da altri soggetti pubblici"*;
- la Regione Emilia-Romagna, con delibera di Giunta n. 877 del 22 giugno 2009 ha attivato il *"Polo archivistico Regionale – Emilia-Romagna"* presso l'IBACN (di seguito ParER) e ha autorizzato l'IBACN a costituire il Servizio Polo archivistico Regionale della Regione Emilia-Romagna con la responsabilità dello svolgimento dei processi di conservazione sostitutiva e di riversamento sostitutivo dei documenti informatici

della Regione e degli altri Enti convenzionati e il compito di promuovere l'adesione degli Enti del sistema regionale al Polo archivistico regionale e di supportare l'azione dei responsabili del protocollo informatico presso gli Enti Produttori per la messa a punto degli strumenti archivistici, organizzativi e software per le esigenze di produzione e conservazione dei documenti digitali, anche per l'adeguamento al sistema di conservazione digitale;

- l'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) e l'Archivio Centrale dello Stato hanno sottoscritto con l'IBACN una Convenzione, approvata con la deliberazione del Consiglio Direttivo dell'IBACN n. 29 dell'8 luglio 2013, per la definizione di un modello nazionale di riferimento per la realizzazione di Poli conservativi, la definizione di linee guida tecnico operative per la diffusione del modello stesso, nonché per il supporto e la consulenza alle Pubbliche Amministrazioni e agli Enti Pubblici nella realizzazione dei Poli conservativi;
- l'IBACN ha inviato all'Agenzia per l'Italia Digitale – con nota prot. IB/2012/5149 del 21 dicembre 2012, successivamente integrata con nota prot. IB/2012/5161 di pari data - istanza di accreditamento ai sensi della circolare DigitPA del 59/ 2011 come soggetto pubblico che svolge attività di conservazione dei documenti informatici, conformemente a quanto previsto dall'art. 44-bis del Codice dell'Amministrazione Digitale;
- l'Agenzia per l'Italia Digitale, con comunicazione prot. 12389 del 23 dicembre 2014, ha notificato l'accREDITamento dell'IBACN a svolgere la conservazione dei documenti informatici di cui all'art. 44-bis comma 1 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i e l'avvenuta iscrizione del medesimo nell'elenco dei conservatori accreditati di cui all'art.1 della Circolare AgID n. 65 del 10 aprile 2014;
- la Provincia autonoma di Bolzano intende perseguire l'obiettivo di creazione di un Polo archivistico digitale territoriale dell'Alto Adige-Südtirol, per promuovere la cultura ed erogare i servizi per la dematerializzazione dei procedimenti amministrativi e l'archiviazione digitale dei documenti;
- è interesse della Provincia autonoma di Bolzano nonché degli altri Enti pubblici presenti sul territorio avvalersi per la conservazione digitale dei documenti del ParER, quale soggetto in grado di fornire idonee garanzie di sicurezza ed efficacia e che dispone della strumentazione tecnica necessaria e di personale adeguato allo scopo. Questa cooperazione consentirà altresì una più integrata condivisione delle

esperienze di gestione e conservazione digitale dei documenti nell'ottica del miglioramento dei rispettivi servizi;

- parimenti, è interesse dell'IBACN attingere, nell'ambito extra regionale, ovvero nell'ambito della Provincia autonoma di Bolzano, esperienze e risultati in materia di gestione documentale digitale al fine di migliorare la flessibilità e la fruibilità del sistema di archiviazione e conservazione mediante l'inclusione di tipi documentali derivanti da processi organizzativi originati in ambiti amministrativi peculiari; dotare il sistema ParER di estensioni progettate nell'ottica della interoperabilità tra i sistemi informativi a livello nazionale; condividere l'esperienza di valutazione della fattibilità del Polo archivistico digitale territoriale dell'Alto Adige-Südtirol;
- in tema di collaborazione istituzionale tra enti, l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, conformemente a quanto affermato dalla giurisprudenza comunitaria, con determinazione n. 7 del 21/10/2010 ha ribadito la legittimità del ricorso a forme di cooperazione pubblico-pubblico attraverso lo strumento convenzionale, ai sensi dell'articolo 15 della legge 241/1990, a condizione che: A) l'accordo deve regolare la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le Parti hanno l'obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli Enti coinvolti; B) alla base dell'accordo deve esserci una reale divisione di compiti e responsabilità; C) i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l'accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno; D) il ricorso all'accordo non può interferire con il perseguimento dell'obiettivo principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l'apertura alla concorrenza non falsata negli Stati membri;
- per quanto esposto, la Provincia autonoma di Bolzano e l'IBACN intendono stipulare apposito accordo ai sensi dell'articolo 15 della Legge 241/1990, della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 33/1982, del decreto del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano n. 17/2015, nonché dell'articolo 2, comma 4 bis della legge regionale dell'Emilia-Romagna n. 11/2004, al fine di perseguire i propri scopi istituzionali in materia di digitalizzazione e conservazione dei documenti a norma del D.Lgs 82/2005 e di svolgere attività di comune e reciproco interesse.

VISTI

- il Codice dell'Amministrazione Digitale, approvato con D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni;
- l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- le leggi provinciali e regionali sopra richiamate;
- le disposizioni tecniche emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale;
- gli atti e i documenti indicati in premessa;

Tutto ciò premesso, parte sostanziale e integrante del presente Accordo, si conviene e si stipula quanto segue:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Oggetto dell'Accordo di collaborazione e definizioni)

1. Il presente Accordo ha per oggetto l'organizzazione e le modalità di collaborazione tra l'IBACN e la Provincia autonoma di Bolzano, in veste di Ente Capofila, per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune volte alla conservazione dei documenti informatici, alla valutazione della fattibilità del Polo archivistico digitale dell'Alto Adige-Südtirol ed allo sviluppo del Polo archivistico regionale Emilia Romagna, secondo le finalità di cui al successivo articolo 2.
2. Per il conseguimento di quanto indicato al precedente comma, il presente accordo:
 - a) stabilisce le modalità operative per la definizione di modelli organizzativi e di trasmissione documentale e per la sperimentazione delle tecnologie di interfacciamento tra sistemi di gestione documentale e conservazione appartenenti ai diversi ambiti territoriali e organizzazioni amministrative della Provincia autonoma di Bolzano e della Regione Emilia Romagna;

- b) definisce le modalità di delega al ParER, da parte dell'Ente Produttore, dello svolgimento del processo di conservazione a norma dell'articolo 44 del D.Lgs 82/2005, nonché degli articoli 5 comma 3, 6 e ss. delle Regole tecniche in materia di sistema di conservazione adottate con DPCM 3 dicembre 2013.
3. Possono delegare allo svolgimento del processo di conservazione la Provincia autonoma di Bolzano e gli Enti Produttori.
 4. Sono Enti Produttori gli Enti pubblici della Provincia autonoma di Bolzano che abbiano aderito al presente accordo tramite richiesta di adesione trasmessa alla Provincia autonoma di Bolzano e all'IBACN, predisposta e sottoscritta da ciascun Responsabile della conservazione competente, secondo lo schema allegato parte integrante ("Allegato 1").
 5. Per quanto previsto in questo accordo, la definizione di Enti Produttori ricomprende anche l'Ente Capofila, quando quest'ultimo si avvale delle funzioni di conservazione erogate dall'IBACN, tramite il ParER, in relazione ai propri documenti informatici.

Art. 2

(Finalità)

1. Con il presente Accordo, le parti intendono perseguire le seguenti finalità:
 - a) consentire all'amministrazione della Provincia autonoma di Bolzano di: acquisire le esperienze relative alla costituzione e gestione del Polo archivistico territoriale attraverso l'interscambio di dati, modelli, strutture, risultati ed informazioni comunque denominate derivanti dall'esperienza di costituzione del Polo archivistico della Regione Emilia Romagna; sperimentare modelli e tecnologie di conservazione; valutare il complesso delle condizioni tecnico-organizzative per la costituzione di un Polo archivistico digitale territoriale dell'Alto Adige-Südtirol;
 - b) consentire all'IBACN di acquisire esperienze e risultati in materia di gestione documentale digitale, tipologie documentali e processi organizzativi maturati nella realtà amministrativa dell'Alto Adige nonché condividere l'esperienza di valutazione della fattibilità del Polo archivistico digitale dell'Alto Adige-Südtirol per il perfezionamento del sistema di gestione e conservazione documentale del ParER e l'ampliamento delle sue funzioni di interoperabilità;
2. Per ottimizzare il procedimento di trasferimento del know-how volto al conseguimento delle suddette finalità è prevista:

- a) una prima fase di sperimentazione che prevede: messa a punto degli strumenti di interoperabilità tecnica e organizzativa tra i sistemi di gestione documentale utilizzati dagli Enti produttori e il sistema di conservazione del ParER; realizzazione delle interfacce utente; raccolta delle principali tipologie di atti da sottoporre a conservazione con definizione dei relativi schemi di marcatura; gestione dei rapporti di trasmissione dei documenti; fase di beta testing presso alcune amministrazioni pilota; previsione di un piano di servizi utente; ogni altra attività funzionale alle precedenti;
 - b) una seconda fase di perfezionamento e attuazione che prevede: svolgimento di quanto necessario alla interconnessione degli Enti aderenti; conferimento al ParER della delega per lo svolgimento del solo processo di conservazione dei documenti amministrativi per la Provincia autonoma di Bolzano e gli altri Enti aderenti; analisi dei livelli di efficacia, efficienza ed affidabilità delle procedure di conservazione; miglioramento dell'interoperabilità del sistema ParER ed i sistemi di gestione documentale degli Enti aderenti; condivisione con ParER dell'esperienza di valutazione della fattibilità del Polo archivistico digitale dell'Alto Adige-Südtirol; predisposizione degli strumenti per massimizzare l'interoperabilità e la trasmissione dei documenti in conservazione tra sistemi di gestione e conservazione documentale afferenti ai due ambiti territoriali e organizzativi diversi; ogni altra attività funzionale alle precedenti.
3. Il presente Accordo definisce altresì i soggetti, le funzioni e gli ambiti oggetto della delega l'IBACN, operante tramite ParER, per lo svolgimento del processo di conservazione ai sensi di quanto indicato all'articolo 1 comma 2 lett. b), e con le modalità ed i limiti previsti al Capo II del presente accordo. La validità del presente Accordo, limitatamente agli aspetti della delega, è comunque subordinata al rilascio del nulla osta da parte delle Soprintendenze competenti nonché alla sussistenza di ogni altra condizione di legge.
4. L'avvio del processo di conservazione è subordinato all'adesione al presente Accordo e conferimento di delega sulla base dell'Allegato 1 "Schema lettera d'adesione" da parte del Responsabile della conservazione competente rispettivamente per la Provincia autonoma di Bolzano e per ciascun Ente produttore definiti ai sensi dell'articolo 1. La decorrenza dell'effettivo svolgimento delle funzioni di conservazione è stabilita nel Disciplinare tecnico allegato al manuale di conservazione, come previsto dall'articolo 10 comma 2 del presente accordo.

CAPO II
FUNZIONAMENTO E RESPONSABILITÀ

Art. 3

(Ruolo, funzioni e impegni dell'Ente Capofila tramite Informatica Alto Adige SpA)

1. Nell'attuazione del presente Accordo, la Provincia autonoma di Bolzano riveste il ruolo di Ente Capofila con funzione di coordinamento tra Enti Produttori e di interlocutore unico verso l'IBACN, anche per conto di questi ultimi. Tali ruoli e funzioni sono svolti anche tramite la società in-house della Provincia Informatica Alto Adige SpA, fatti salvi quelli che per legge devono essere mantenuti in capo alla Provincia.
2. L'Ente Capofila espleta le seguenti funzioni di coordinamento:
 - a) garantire, attraverso adeguate iniziative di comunicazione, la conoscenza da parte degli Enti Produttori delle funzioni di conservazione dei documenti informatici erogate dall'IBACN, tramite il ParER;
 - b) favorire, sotto il profilo tecnologico ed organizzativo, l'interoperabilità dei sistemi informatici degli Enti Produttori con quello di conservazione, attraverso opportune azioni di diffusione della conoscenza e la definizione di standard e linee guida;
 - c) supportare gli Enti Produttori nel processo di adesione alle funzioni di conservazione di cui al presente Accordo, da effettuarsi tramite azioni coordinate di sensibilizzazione e supporto consulenziale di tipo tecnico e giuridico-amministrativo;
 - d) supportare gli Enti Produttori nelle attività di definizione con il ParER del Disciplinare Tecnico di cui al successivo articolo 4 comma 4.
3. L'Ente Capofila assume i seguenti impegni nei confronti dell'IBACN:
 - a) condividere con l'IBACN esperienza e risultati conseguiti nell'ambito della gestione documentale digitale per migliorare le modalità di gestione della funzione di conservazione del ParER;
 - b) effettuare, in corso di conservazione, operazioni di monitoraggio del versamento, segnalando periodicamente eventuali errori ed anomalie, anche in luogo dell'Ente Produttore interessato, provvedendo altresì a collaborare nella individuazione di eventuali guasti, nella elaborazione delle misure risolutive e

nella formulazione di proposte volte miglioramento della interoperabilità con il sistema di conservazione.

Art. 4

(Ruolo e impegni degli Enti Produttori)

1. L'Ente Capofila e gli altri Enti Produttori, ciascuno mediante i rispettivi Responsabili della conservazione, con l'adesione al presente Accordo conferiscono delega all'IBACN operante tramite ParER per lo svolgimento del processo di conservazione dei propri documenti informatici, impegnandosi a depositarli nel rispetto delle norme di legge e delle delibere AgID nonché nei modi e nelle forme definite dal Manuale di conservazione e dal Disciplinare tecnico previsti al successivo articolo 5.
2. Ciascun Ente Produttore, tramite il Responsabile della conservazione, predispone il manuale di cui agli articoli 7, comma 1 lett. m) e 8 delle citate Regole tecniche facendo proprio il manuale di conservazione elaborato da ParER. A norma dell'articolo 8, comma 2, lett. a) delle citate Regole tecniche, il manuale di conservazione di ciascun Ente Produttore indica espressamente l'IBACN - operante tramite ParER - come soggetto delegato al processo ed al sistema di conservazione; definisce altresì le funzioni e gli ambiti oggetto della delega mediante rinvio a questo accordo ed al contenuto del proprio manuale di conservazione.
3. L'Ente Capofila e gli altri Enti Produttori garantiscono l'autenticità e l'integrità dei documenti nelle fasi di produzione e di archiviazione corrente, effettuata nel rispetto delle norme sulla produzione e sui sistemi di gestione dei documenti informatici, assicurando che il trasferimento dei documenti informatici in conservazione sia realizzato utilizzando formati compatibili con la funzione di conservazione e rispondenti a quanto previsto dalla normativa vigente.
4. Gli Enti Produttori si impegnano inoltre a depositare e mantenere aggiornati, nei modi e nelle forme definite dall'IBACN, tramite il ParER, gli strumenti di ricerca e gestione archivistica elaborati a supporto della formazione dei documenti e della tenuta degli archivi.
5. Gli Enti Produttori mantengono la titolarità e la proprietà dei documenti depositati, oltre che la responsabilità esclusiva in merito alla corretta formazione dei documenti informatici oggetto di conservazione, garantendone il valore giuridico.

6. Gli Enti Produttori provvedono, sotto il profilo organizzativo e gestionale, ad assicurare l'interfacciamento e il collegamento dei propri sistemi con il sistema di conservazione digitale dei documenti informatici gestito dall'IBACN per il tramite del ParER, anche in collaborazione con l'Ente Capofila.
7. Gli eventuali adeguamenti organizzativi, strutturali e strumentali derivanti dal presente accordo, sono ad esclusivo carico, onere e spesa di ciascun Ente Produttore. Con separato accordo, potranno essere disciplinate eventuali forme collaborative tra l'Ente Capofila e gli altri Enti Produttori.

Art. 5

(Ruolo, impegni e funzioni svolte dall'IBACN tramite il ParER)

1. In forza del presente Accordo di collaborazione, a conclusione della fase prevista dal precedente articolo 2, comma 2, lett. a), con la ricezione della lettera di adesione di cui all'Allegato 1 ed il conferimento dei documenti in conservazione, l'IBACN assume il ruolo e la funzione di responsabile del sistema e del processo di conservazione dei documenti informatici versati dall'Ente produttore, secondo le norme richiamate all'articolo 1 comma 2, lett. b) del presente accordo.
2. Le funzioni di conservazione digitale e di restituzione dei documenti a fini di accesso e ricerca, sono erogate da ParER nel rispetto delle norme vigenti, delle deliberazioni AgID, nonché di quanto previsto nel Manuale di conservazione elaborato da ParER ed adottato da ciascun Ente Produttore con il proprio manuale di conservazione ai sensi del precedente articolo 4 comma 2.
3. In particolare, l'IBACN garantisce:
 - a) la conservazione dei documenti informatici, e delle loro aggregazioni documentali con i relativi metadati, assicurando il mantenimento nel tempo delle caratteristiche di autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità, reperibilità, accessibilità, riproducibilità e intelligibilità all'interno del rispettivo contesto di produzione e archiviazione, e preservando il vincolo di consistenza e organicità l'archivio originario;
 - b) la gestione e l'accesso agli oggetti conservati secondo le norme vigenti in tema di tutela dei beni culturali e dei dati personali, attuando eventuali procedure di selezione e scarto predisposte dagli Enti Produttori e approvate dalla Soprintendenza Archivistica competente;

- c) la restituzione in ogni momento - senza oneri aggiuntivi - dei documenti trasferiti e conservati presso il ParER e delle relative evidenze informatiche che comprovano la corretta conservazione degli stessi, fornendo gli elementi necessari per valutare l'autenticità e la validità giuridica degli stessi.
 - d) la riservatezza dei documenti posti in conservazione e delle relative evidenze informatiche, anche ai sensi del D.Lgs 196/2003, adottando a tale scopo ogni strumento tecnico e organizzativo necessario a: tracciare gli eventi di accesso e gestione del sistema anche in funzione di eventuali operazioni di verifica da parte della Soprintendenza Archivistica competente; consentire l'eventuale accesso alla documentazione amministrativa ai sensi di legge; impedire accessi non autorizzati da parte dei soggetti non legittimati; effettuare la completa eliminazione dei dati, dei documenti e delle evidenze informatiche, anche di backup, a seguito di restituzione dei documenti conservati.
4. Lo svolgimento operativo del processo di conservazione digitale indicato ai commi precedenti è regolato nel dettaglio con apposito Disciplinare Tecnico concordato tra il ParER e gli Enti Produttori, con il supporto dell'Ente Capofila.
 5. Il Disciplinare Tecnico costituisce parte integrante del Manuale di conservazione adottato da ciascun Ente Produttore e definisce le specifiche operative e le modalità di descrizione e di versamento nel sistema di conservazione digitale delle tipologie di documenti oggetto di conservazione nonché le modalità tecniche di restituzione dei documenti a fini dell'accesso e della ricerca. Contiene inoltre l'individuazione dei Responsabili della Conservazione e dei referenti degli Enti Produttori per l'erogazione delle funzioni ed è soggetto a periodiche verifiche ed aggiornamenti. Stabilisce la data di effettivo avvio dello svolgimento delle funzioni relative al processo di conservazione.
 6. L'IBACN, tramite il ParER, si impegna ad adeguare il sistema di conservazione alle future modifiche normative.
 7. L'IBACN, tramite ParER, provvede all'attivazione del servizio di conservazione su richiesta dell'Ente Produttore, con le modalità e le condizioni indicate dall'articolo 1, commi 4 e 5, dall'articolo 2 commi 3 e 4, e dall'articolo 10 comma 2 del presente accordo.
 8. È facoltà dell'IBACN non accettare domande di adesione nel caso in cui, a seguito di verifica tecnica effettuata dal ParER, lo stesso riscontri l'inidoneità, non altrimenti sanabile, del sistema dell'Ente richiedente ad interfacciarsi con il sistema di conservazione erogato dal ParER.

9. L'IBACN trasferisce alla Provincia autonoma di Bolzano, senza riserva alcuna, esperienze e risultati relativi al processo di conservazione qui disciplinato e ad ogni attività comunque ad esso connessa.

Art. 6

(Accesso ai documenti conservati presso il ParER)

1. L'accesso ai documenti conservati presso il ParER avviene con i tempi e le modalità previste nel Manuale di conservazione e nel Disciplinare tecnico. Gli enti produttori mantengono la responsabilità del procedimento ai sensi del regolamento adottato per l'accesso ai documenti amministrativi e delle norme sull'accesso vigenti nel tempo.
2. Possono essere stipulati appositi accordi operativi per definire con maggior dettaglio modalità e obblighi reciproci, in particolare per quanto riguarda l'eventuale produzione di copie conformi cartacee, nel rispetto del principio per cui la copia conforme cartacea viene effettuata, se richiesta, dal soggetto che stampa il documento cartaceo traendolo dall'originale informatico.

CAPO III

RAPPORTI TRA SOGGETTI CONVENZIONATI

Art. 7

(Strumenti di consultazione e controllo)

1. Il ParER autorizza l'Ente Capofila e gli Enti Produttori ad accedere in qualsiasi momento al sistema di conservazione per consentire operazioni di monitoraggio sul processo di conservazione, nonché per finalità di consultazione ed estrazione dei documenti depositati e delle relative prove di conservazione, secondo le modalità previste nel Disciplinare Tecnico.
2. Gli Enti Produttori e l'Ente Capofila comunicano al ParER i nominativi e le funzioni del personale abilitato allo svolgimento delle funzioni di cui al precedente comma.

Art. 8

(Oneri a carico delle Parti)

1. A mero titolo di rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento del processo di conservazione oggetto del presente Accordo di collaborazione, l'Ente Capofila si impegna a erogare, eventualmente tramite la società in-house Informatica Alto Adige SpA, a

favore dell'IBACN l'importo annuale forfetario e onnicomprensivo di Euro 36.600,00 (trentaseimila). Tale importo si intende comprensivo delle funzioni di conservazione oggetto del presente Accordo di collaborazione con riferimento alla sola documentazione amministrativa della Provincia autonoma di Bolzano e degli altri Enti Produttori, indipendentemente dal sistema documentale di origine. Resta esclusa la documentazione sanitaria della locale Azienda Sanitaria, la cui conservazione dovrà essere oggetto di accordo separato.

2. L'importo annuale previsto a titolo di rimborso ai sensi del comma precedente, è soggetto a revisione, con cadenza annuale, a partire dal secondo anno di vigenza del presente Accordo di collaborazione. La revisione annuale consiste nell'eventuale adeguamento del corrispettivo dovuto dall'Ente Capofila all'IBACN, determinato dai dati pubblicati da ISTAT relativamente all'andamento dei prezzi dei principali beni e servizi acquistati dalle Amministrazioni pubbliche, che non potrà comunque superare l'importo fissato dal Tariffario aggiornato per Enti e Aziende Sanitarie Fuori Regione Emilia Romagna pubblicato sul sito istituzionale del ParER. La revisione del canone scatterà solo su richiesta avanzata dall'IBACN all'Ente Capofila.
3. A fronte di mancata pubblicazione da parte dell'ISTAT dei dati relativi all'andamento dei prezzi dei principali beni e servizi acquistati dalle Amministrazioni pubbliche, l'eventuale revisione del corrispettivo è operata applicando il 90% dell'indice di variazione dei prezzi per le famiglie di operai e di impiegati (indice FOI) pubblicato dall'ISTAT. L'indice FOI utilizzato è quello medio annuo riferito all'anno precedente a quello in cui viene determinata la revisione dell'importo in oggetto.
4. L'importo previsto ai fini del rimborso delle spese sostenute ai sensi dei commi precedenti, dovrà essere corrisposto all'IBACN dall'Ente Capofila entro il 31 marzo di ogni anno di vigenza del presente Accordo di collaborazione, a decorrere dalla data di effettiva attivazione delle funzioni di conservazione dei documenti informatici, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del presente Accordo di collaborazione.
5. Gli Enti Produttori inoltre sosterranno tutti i costi di collegamento e di interfacciamento del proprio sistema con il sistema di conservazione digitale dei documenti informatici, gestito dall'IBACN per il tramite del ParER.

Art. 9

(Trattamento dei dati personali)

1. Gli Enti Produttori sono titolari del trattamento dei dati personali contenuti nei documenti dagli stessi prodotti. Al solo fine di consentire l'espletamento delle funzioni di cui al precedente art. 5, gli Enti Produttori nominano l'IBACN - secondo quanto previsto dallo schema di lettera di adesione di cui all'Allegato 1 - responsabile esterno del trattamento dei dati personali per i documenti conferiti in conservazione.
2. L'IBACN accetta e si impegna, nel trattamento dei suddetti dati, ad attenersi al rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i., recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" in particolare per quanto concerne l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza.
3. Alla scadenza dell'Accordo di collaborazione, nell'ipotesi di recesso di una delle Parti ovvero al termine, per qualsivoglia causa, di validità dello stesso Accordo, la designazione a responsabile esterno del trattamento dei dati personali decade automaticamente.

Art. 10

(Decorrenza e durata dell'Accordo di collaborazione)

1. La durata del presente Accordo di collaborazione è stabilita in 5 (cinque) anni, decorrenti dalla data della sua sottoscrizione, a prescindere dall'effettiva data di attivazione delle funzioni relative allo svolgimento del processo di conservazione.
2. La data di effettivo avvio delle funzioni relative allo svolgimento del processo di conservazione dei documenti informatici è definita nel Disciplinare Tecnico allegato al Manuale di conservazione dell'Ente Produttore, previo espletamento di una fase di test, valutazione e avvio del sistema.

Art. 11

(Recesso)

1. Ciascuna delle parti può recedere dal presente accordo in qualsiasi momento e senza particolari condizioni o vincoli, dandone preavviso alla controparte almeno 30 gg. (trenta giorni) prima dalla data in cui il recesso deve avere esecuzione, previa comunicazione a mezzo PEC.
2. Nel caso in cui sia stato avviato il processo di conservazione ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente accordo, il recesso ha effetto decorsi 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione

nelle modalità di cui sopra entro i quali il ParER è tenuto a restituire i documenti conservati con tutte le prove dei processi di conservazione nel sistema indicato dall'Ente Capofila, secondo modalità previste nel Disciplinare Tecnico ed in modo tale che l'utilizzabilità dei documenti restituiti sia immediata e libera da vincoli. L'operazione di restituzione è esente da costi. In ogni altro caso il recesso ha effetto decorsi 10 (dieci) giorni dalla comunicazione.

3. Nel caso in cui i termini del recesso di cui al precedente comma 2 ricadano a cavallo della cessazione del rapporto stabilita dall'articolo 10, il rapporto è prorogato limitatamente al compimento delle operazioni nei termini previsti dal medesimo comma 2.
4. Nell'ipotesi di recesso anticipato, l'IBACN provvederà a restituire all'Ente capofila l'importo annuale ricevuto a titolo di rimborso ai sensi dell'art. 8, fatta eccezione per le spese sostenute.

Art. 12
(Controversie)

1. Per ogni controversia in qualsiasi modo inerente al presente Accordo di collaborazione, che non possa essere composta in via amichevole tra le Parti, è competente in via esclusiva il Foro di Bologna.

CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13
(Disposizioni di rinvio)

1. Per quanto non previsto nel presente Accordo di collaborazione si rinvia al D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, alle regole tecniche dettate in materia di conservazione di cui alla DPCM 3 dicembre 2013, alle deliberazioni dell'AgID, nonché ai principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili ed alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto dell'Accordo di collaborazione.
2. Eventuali modifiche o deroghe all'Accordo di collaborazione potranno essere apportate dalla Provincia autonoma di Bolzano e dall'IBACN soltanto con atti aventi le medesime formalità del presente.

Art. 14

(Esenzioni per bollo e registrazione)

1. Per tali adempimenti, si osserveranno le norme di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, allegato B, articolo 16, e al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, a mente dei quali il presente accordo sarà registrato solo in caso d'uso e a tassa fissa e la registrazione sarà a carico della parte richiedente.

Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna

Il Direttore

(firmato digitalmente)

Provincia autonoma di Bolzano

(firmato digitalmente)